



COMUNE DI LEDRO

PROVINCIA DI TRENTO

Numero di protocollo associato
al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L'AFFITTO DELL'AZIENDA COMMERCIALE COSTITUITA DAL PUBBLICO ESERCIZIO "BAR BARUSSE"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

rende noto

che il **giorno 28 maggio 2019 alle ore 14,30** presso la sede municipale del Comune di Ledro, **via Vittoria n. 5 frazione Pieve**, in esecuzione della determinazione n. 171 di data 26 aprile 2019, esecutiva, **si terrà in seduta aperta al pubblico un'asta pubblica**, per l'affidamento in regime di affitto di azienda ai sensi degli articoli 1615 e ss. e 2562 del codice civile, dell'azienda commerciale costituita dal pubblico esercizio all'insegna "**Barusse**" sito a Ledro in Via C. Collotta n. 1 e contraddistinto dalla p.ed. 487 in C.C. Bezzecca con annesso plateatico e campo da tennis, con autorizzazione amministrativa di tipo 'A' con somministrazione di pasti veloci e di tipo 'B' con somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche.

Le condizioni dell'affidamento sono contenute nell'allegato schema di contratto (all.A), con annessi allegati, approvato con la suddetta determinazione n. 171 di data 26.04.2019.

1. Premessa

Il presente avviso d'asta contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ledro, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'asta pubblica avente ad oggetto l'affitto dell'azienda commerciale suddetta.

L'affidamento del contratto di affitto d'azienda avviene tramite asta pubblica disciplinata dalla L.P. 19 luglio 1990 n. 23 "Legge sui contratti e sui beni provinciali" e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, dalla L.P. 9 marzo 2016 n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e per quanto ivi non previsto, dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato **l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 18, comma 13 della L.P. 23/1990.**

2. Oggetto, durata e descrizione degli immobili

L'asta pubblica ha per oggetto l'individuazione del soggetto a cui affidare in regime di affitto d'azienda ai sensi dell'art. 2562 del Codice Civile, l'azienda commerciale pubblico esercizio di seguito individuata:

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

L'azienda commerciale di proprietà del Comune di Ledro all'insegna "Bar Barusse" è situata nell'abitato di Bezzecca, all'interno del parco Barusse che ospita un parco giochi, un campo da calcetto e un campo da tennis, ed è così costituita: un locale principale di mq. 35, locale retro bar - cucinino di mq. 6, due servizi igienici, un ripostiglio, due spogliatoi, plateatico esterno di 290 mq. in parte pavimentato a piastrelle in calcestruzzo ed in parte tenuto a prato e un campo da tennis, come risultanti da perizia di stima di ottobre 2016 a firma del Responsabile del Servizio Patrimonio.

I locali sono arredati con un banco bar attrezzato di lavello, frigoriferi, lavabicchieri, cassetti e mensole sufficienti per l'esercizio di somministrazione di bevande.

Il pubblico esercizio all'insegna "Bar Barusse" è classificato a una stella, con autorizzazione amministrativa di tipo 'A' con somministrazione di pasti veloci e di tipo 'B' con somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche.

UBICAZIONE DELL'EDIFICIO

Comune di Ledro - Via C. Collotta n. 1

DURATA CONTRATTO:

La durata del contratto di affitto di azienda è fissata a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e fino al 31/12/2021. L'Amministrazione comunale si riserva, a propria esclusiva discrezione, di rinnovare con apposito provvedimento formale, la durata del contratto per ulteriori tre anni alle medesime condizioni negoziali del contratto iniziale. I gestori sono tenuti a garantire l'apertura minima al pubblico del suddetto pubblico esercizio nella stagione estiva dall'1 maggio fino al 30 settembre di ogni anno di durata del contratto. Durante i periodi di chiusura il concessionario avrà comunque l'onere della custodia dell'immobile;

Le condizioni contrattuali dell'affitto di azienda sono contenute nello schema di contratto, corredato della descrizione degli arredi ed attrezzature dell'azienda all'insegna "Bar Barusse" e della planimetria rappresentativa del complesso immobiliare, allegato sub lettera A al presente avviso.

È fatto divieto all'aggiudicatario di procedere alla cessione del contratto e al subaffitto anche parziale.

È possibile effettuare una visita di sopralluogo ai locali prima di presentare l'offerta, previo appuntamento, contattando il Servizio Patrimonio - geom. Marco Sartori tel. 0464 592760. Al termine del sopralluogo, il tecnico incaricato rilascerà al soggetto interessato a partecipare all'asta pubblica apposita attestazione che andrà inserita nella busta "documentazione amministrativa".

3. Criterio di aggiudicazione e importo a base d'asta

L'asta pubblica sarà tenuta con il metodo di aggiudicazione previsto dall'articolo 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e dall'articolo 10 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg - a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione, in aumento sul prezzo posto a base d'asta.

Il canone annuo posto a base d'asta per l'affitto dell'azienda commerciale di cui sopra, è il seguente:

- **euro 3.000,00, al netto degli oneri fiscali.**

Non saranno prese in considerazione offerte in ribasso o che non presentino un rialzo rispetto all'importo posto a base di gara.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.

Il canone di affitto risultante in sede di aggiudicazione sarà soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di affitto, in misura pari al 100% della variazione dell'indice FOI, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, rispetto all'annualità precedente e assumendo a riferimento il mese di gennaio di ogni anno, con arrotondamento all'euro superiore.

Per il primo anno il canone sarà rapportato ai mesi di effettiva presa in consegna del compendio immobiliare a partire dalla data di sottoscrizione del contratto d'affitto.

4. Soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia persone fisiche ovvero persone giuridiche nella forma di imprese individuali e/o imprese costituite in forma di società commerciale o di società cooperativa e loro consorzi, aventi i requisiti previsti dal presente avviso d'asta.

Ciascun soggetto, in possesso dei requisiti di seguito individuati, può partecipare alla gara di aggiudicazione mediante presentazione di un'offerta conformemente a quanto stabilito al punto 5. del presente avviso.

Qualora l'aggiudicatario non provveda direttamente all'effettiva conduzione dell'esercizio dovrà nominare un preposto, già in sede di presentazione della propria candidatura alla gara. Il soggetto individuato quale preposto deve allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine morale e professionale. La normativa consente di condurre personalmente al massimo due esercizi situati nello stesso Comune o in Comuni confinanti e che oltre tale limite è necessario nominare un preposto.

La partecipazione alla procedura di gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione dalla procedura, dei seguenti requisiti di partecipazione:

- iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui l'impresa ha sede (*se trattasi di impresa*);
- Insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50.
- possesso in capo al soggetto e in capo all'eventuale persona preposta all'attività commerciale dei seguenti requisiti morali:
 - l'esenzione dalle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dall'articolo 11 del T.U. Leggi P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;
 - l'esenzione da condanne per la fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal decreto legislativo 26/10/1995 n. 504 in materia di accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche;
 - l'inesistenza nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 85 del d.lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del medesimo d.lgs. 159/2011.
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs 26.03.2010 n. 59 ;iv
 - possesso in capo al soggetto ovvero, in alternativa, all'eventuale persona preposta all'attività commerciale di almeno uno dei seguenti requisiti professionali sotto elencati per la conduzione di un pubblico esercizio di cui all'articolo 71, comma 6 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, e precisamente:

- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione ovvero dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

E' ancora valida l'iscrizione al REC, ottenuta prima della soppressione del registro stesso, in tabelle merceologiche appartenenti al settore alimentare ovvero in tabelle relative alla somministrazione (ai sensi dell'articolo 1 della L. 11 giugno 1971 n. 426) per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o aver superato con esito positivo l'apposito esame.

- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti il commercio, la preparazione o somministrazione di alimenti;
- assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 24 della L.P. n. 2/2016, all'articolo 57 della Direttiva 2014/24/UE e all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di Imprese in **concordato preventivo con continuità aziendale** a norma dell'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m., **la dichiarazione di cui al punto b. deve essere integrata con la dichiarazione di seguito indicata:**

- a) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m. e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal *Tribunale di* con *autorizzazione n. di data* e per tale motivo, dichiara di **non** partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.

N.B. Alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti da b.1 a b.4. Nel caso in cui l'Impresa non sia in grado di produrre la documentazione prevista, la stessa è ammessa alla gara: in tal caso la produzione della documentazione in parola è richiesta in esito all'aggiudicazione e deve essere prodotta entro il termine espressamente fissato dall'Amministrazione (e non superiore a 20 giorni) sotto pena di annullamento della disposta aggiudicazione.

(Oppure)

- b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m. giusta decreto del *Tribunale di data n.* Per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.

N.B. Alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- b.1 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m., che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;*
- b.2 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, mette a disposizione, per tutta la durata dell'affitto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento del contratto e può subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la*

stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione al contratto;

b.3 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

1) attesta l'insussistenza, in capo all'impresa ausiliaria, dei motivi di esclusione di cui all'articolo 24 della L.P. n. 2/2016, all'articolo 57 della Direttiva 2014/24/UE e all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento del contratto;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affitto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione al contratto;

3) attesta che l'Impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

b.4 originale o copia autentica del contratto (redatto nel rispetto dell'articolo 88 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.), in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'affitto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una Imprese che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

e. a norma dell'articolo 17 della Legge n. 68/1999 e s.m., l'impresa deve essere in regola con le disposizioni dettate dalla stessa Legge n. 68/1999 e s.m. in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili;

f. l'impresa non versa nella situazione interdittiva di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.- ossia che nei tre anni precedenti la data del presente invito non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

ATTENZIONE

1. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti di partecipazione richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

2. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 24 della L.P. 23/1990, ogni concorrente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e quindi presentare le dichiarazioni sostitutive come da fac simili allegati. L'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'asta, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

3. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (salvo che non partecipino in proprio), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare

all'asta in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, lettera m del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Il Comune di Ledro esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

5. Modalità di partecipazione alla gara. Presentazione dell'offerta

Il presente avviso comprensivo di tutti suoi allegati è pubblicato in versione integrale, sul sito internet www.comune.ledro.tn.it alla sezione *Amministrazione Trasparente sub sezione Bandi di gara e contratti*, all'albo pretorio informatico del Comune di Ledro e sugli albi pretori dei principali Comuni limitrofi. Pertanto l'accesso a tutti i documenti di gara è libero ed incondizionato, di conseguenza il Comune di Ledro non è tenuto a prendere in considerazione, ai sensi dell'articolo 126 del D.Lgs. n. 50/2016, le richieste di invio dei documenti di gara.

Le eventuali visite di sopralluogo si svolgeranno, previo appuntamento, contattando il Servizio Patrimonio – geom. Marco Sartori tel. 0464 592760 fino a due giorni prima del termine per la presentazione delle offerte. Al termine del sopralluogo, il tecnico incaricato rilascerà al soggetto interessato a partecipare all'asta pubblica apposita attestazione che andrà inserita nella busta "documentazione amministrativa".

I soggetti, in possesso dei requisiti sopra indicati, che intendono partecipare alla gara, devono far pervenire con le modalità illustrate nel prosieguo ed indirizzando a:

COMUNE DI LEDRO – Via Vittoria n. 5 38067 Ledro (TN)

entro le ore 12 del giorno 20 maggio 2019

un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura con indicazione del mittente e della dicitura **'DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PER L'AFFITTO DELLE AZIENDE COMMERCIALI COSTITUTITE DAL RIFUGIO ESCURSIONISTICO "RIFUGIO GARIBALDI" E DAL PUBBLICO ESERCIZIO "BAR BARUSSE.**

Il termine di scadenza è perentorio. Il mancato rispetto del termine comporta l'esclusione dell'offerta. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale. La raccomandata dovrà pervenire al Servizio Protocollo entro il termine sopra indicato;
- mediante corriere privato;
- mediante consegna diretta al Comune di Ledro – Servizio Protocollo, Via Vittoria n. 5 frazione di Pieve, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17.00, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30).

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione raccomanda ai partecipanti di inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammessi alla gara soggetti le cui offerte pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle medesime; ciò anche qualora il mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione. Il vincolo negoziale si perfeziona solo con la stipulazione del relativo contratto.

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO

Nel plico chiuso da far pervenire al Comune devono essere inserite **n. 2 buste** riportanti esternamente rispettivamente le diciture **“documentazione amministrativa” e “offerta economica”, ugualmente sigillate e controfirmate**, avendo cura di assicurarsi che i plichi siano chiusi in modo tale da evitarne qualsiasi manomissione. **La mancata indicazione di almeno una delle diciture sulle buste comporta l’esclusione dalla gara.**

CONTENUTO DELLA BUSTA - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “documentazione amministrativa” deve contenere:

- ❖ la dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà - ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 -, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa:
 - di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna, le condizioni dell’avviso d’asta e dello schema di contratto, di aver preso conoscenza delle condizioni della struttura e degli impianti presenti e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e di aver giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire la formulazione dell’offerta o delle offerte presentata/e;
 - di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente;(all.B)
- ❖ la dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà - ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 -, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa ed attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 4. del presente avviso; (All. C)
- ❖ la dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà - ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 -, sottoscritta dall’**eventuale preposto** alla conduzione dell’esercizio ed attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui al punto 4. del presente avviso. (All. D)

N.B.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive della busta “documentazione amministrativa”, comporta la regolarizzazione ad opera del concorrente entro tre giorni dalla richiesta dell’Amministrazione comunale, pena esclusione dalla procedura di gara.

A norma dell’articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è fatto obbligo ai concorrenti di indicare nella dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà:

- il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l’eventuale indirizzo di posta elettronica e PEC – posta elettronica certificata;
- il numero di fax presso cui inoltrare ogni comunicazione relativa alla procedura di asta pubblica.

Allegati alla documentazione di gara sono stati predisposti i fac-simili di dichiarazioni sostitutive (allegati B, C, D) che si consiglia di utilizzare per evitare errori nella presentazione delle stesse.

CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La busta “offerta economica” deve contenere al suo interno l’offerta economica corredata da una marca da bollo del valore di euro 16,00.

L’offerta economica deve riportare:

- dati anagrafici del concorrente, del legale rappresentante dell'impresa o persona abilitata ad impegnare validamente la stessa (nome e cognome, data e luogo di nascita, ruolo rivestito all'interno dell'impresa offerente di cui deve essere indicata la ragione sociale);
- l'importo annuale a base d'asta espresso in cifre ed in lettere, al netto degli oneri fiscali;
- l'importo annuale offerto, indicato in cifre ed in lettere, **esclusivamente in aumento rispetto all'importo annuo posto a base d'asta.**

ATTENZIONE:

1. A pena di esclusione l'offerta non potrà essere plurima, condizionata, parziale, uguale o in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta.
2. L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o dalla persona abilitata ad impegnare validamente la stessa.
3. L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. Il Comune di Ledro si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
4. **L'offerta dovrà essere espressa utilizzando un massimo di due decimali.** Nel caso di indicazione di un numero di decimali superiore al massimo consentito si considereranno validi solo i primi due decimali senza alcun rilievo di quelli ulteriormente indicati.
5. Il Comune di Ledro, in sede di apertura delle offerte economiche, procede ad una verifica dell'offerta presentata. **In caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli indicati in lettere vengono fatti prevalere quelli espressi in lettere.**

Allegato alla documentazione di gara è stato predisposto un fac-simile di modulo di offerta economica (allegato E) che si consiglia di utilizzare per evitare errori nella presentazione della stessa.

6. <i>Richiesta di eventuali chiarimenti</i>
--

Tutti i soggetti interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la procedura di gara al Settore Servizi alla Persona: tel. 0464 592727 - PEC comune@pec.comune.ledro.tn.it.

Per ottenere risposta scritta i suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana e potranno essere richiesti entro e non oltre il giorno 15 maggio 2019.

Il Comune di Ledro pubblicherà sul proprio sito internet www.comune.ledro.tn.it alla sezione *Amministrazione Trasparente sub sezione Bandi di gara e contratti*, i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali che, a proprio giudizio, siano ritenute di portata e interesse generale. Tali chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali verranno pubblicati almeno due giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

7. <i>Svolgimento della gara</i>

La seduta pubblica di gara è fissata il giorno 28 maggio 2019 alle ore 14,30 presso la sede municipale sita in Via Vittoria, 5 a Ledro e sono autorizzati a presenziare tutti gli offerenti e le persone interessate.

Il Presidente di gara con l'assistenza dei testimoni, darà seguito all'aggiudicazione dell'asta nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

- constata la regolarità della pubblicazione dell'avviso d'asta;
- verifica l'integrità e la tempestività dei plichi pervenuti, procede alla loro apertura nonché alla verifica della presenza delle due/tre buste "documentazione amministrativa" e "offerta economica" sigillate e controfirmate;
- procede all'apertura, per ciascun concorrente, della busta interna riportante la dicitura "Documentazione amministrativa", accantonando le altre buste recanti la dicitura "Offerta economica";

- verifica la correttezza formale della documentazione contenuta nella busta riportante la dicitura "Documentazione amministrativa";
- procede all'apertura, per le sole ditte ammesse, delle buste contraddistinte dalla dicitura "Offerta economica" dando lettura dell'importo del canone annuale offerto in cifre ed in lettere, verificando che coincidano (in caso di discordanza prevale l'importo espresso in lettere);
- forma sulla base del criterio del canone annuo più alto rispetto al canone posto a base di gara stabilito al punto 3. del presente avviso, la graduatoria dei concorrenti;
- procede all'aggiudicazione dei lotti in gara al soggetto classificatosi al primo posto;

Si fa luogo ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione comunale.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che presentano offerte condizionate ovvero che sostituiscono, modificano o integrano le condizioni contrattuali nonché offerte incomplete e parziali.

Qualora le offerte suscettibili di aggiudicazione siano presentate in identica misura da più concorrenti, il Presidente procede nella stessa adunanza ad una gara tra gli stessi e l'asta viene aggiudicata al miglior offerente, se gli stessi sono tutti presenti. In caso contrario o qualora, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procederà ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione comunale potrà, motivatamente, decidere anche di non procedere ad alcun affidamento pur in presenza di offerte idonee, e ciò senza che i soggetti concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi e rimborsi.

L'Amministrazione comunale si riserva di affidare il contratto di affitto di azienda al concorrente che segue nella graduatoria formalizzata a seguito di asta pubblica, a fronte del verificarsi di qualsiasi causa di decadenza e risoluzione del contratto di affitto, ivi compreso l'esercizio del recesso unilaterale, nel primo triennio di validità del contratto medesimo, ferme restando le condizioni negoziali ed il prezzo del contratto risultante dall'aggiudicazione definitiva.

8. Adempimenti successivi all'aggiudicazione

Il Comune di Ledro procede nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, acquisendo d'ufficio la relativa documentazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 come modificato dalla L. 12 novembre 2011 n. 183.

Qualora dalla verifica della documentazione di cui al presente paragrafo l'Amministrazione rilevi l'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria ed all'esclusione dell'aggiudicatario dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui suoi contratti pubblici per i provvedimenti di cui all'art. 80, comma 5 e 12 del D.lgs 50/2016 imputate eventuali responsabilità di ordine penale a carico del dichiarante ai sensi del D.P.R 445/2000.

Il riscontro dell'assenza dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto aggiudicatario comporta la decadenza dell'aggiudicazione e l'affidamento del contratto di affitto di azienda al concorrente che segue in graduatoria.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione anche nei confronti dei soggetti non aggiudicatari.

Nelle more della stipulazione dei contratti, l'Amministrazione si riserva di immettere l'aggiudicatario nel possesso della struttura, previa presentazione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative sotto specificate, al fine di effettuare sopralluoghi e rilievi tecnici necessari per consentire la successiva apertura dei pubblici esercizi.

L'aggiudicazione diventa efficace a seguito del riscontro positivo della verifica dei requisiti prescritti dal presente avviso d'asta.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà presentare entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione comunale:

- una cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari a una annualità di canone come risultante dall'offerta presentata in sede di gara comprensiva dell'iva a termini di legge e maggiorata del 40%, valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione. La fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria non devono contenere clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione.

La cauzione definitiva deve essere redatta in conformità delle sotto indicate modalità:

- sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) da presentare in una delle seguenti modalità alternative:

- ▲ autentica notarile della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- ▲ presentazione di una separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (con sottoscrizione anche non autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore) attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fidejussione bancaria ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore, nonché sottoscrizione semplice della fidejussione bancaria o della polizza fideiussoria;
- espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione comunale";
- espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - ▲ rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
 - ▲ assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta;
 - ▲ inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione bancaria da parte del debitore principale;
 - ▲ indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito.

- le polizze assicurative indicate all'articolo 8 degli schemi di contratto di affitto d'azienda - allegati sub lettere A e B del presente avviso - con l'obbligo di comunicazione al Comune di Ledro da parte della Compagnia assicurativa, del mancato pagamento del premio.

In caso di raggruppamento temporaneo la cauzione definitiva è richiesta alla sola impresa capogruppo in nome e per conto dei soggetti mandanti. La cauzione deve contenere l'espresso riferimento a tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

L'Amministrazione comunale richiede ai raggruppamenti temporanei la presentazione della seguente documentazione:

- a. **il MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito al soggetto capogruppo dai soggetti mandanti, risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto, dal cui testo risulti espressamente:
 - che i soggetti partecipanti alla gara si sono costituiti in raggruppamento temporaneo;
 - che il predetto raggruppamento temporaneo è costituito in seguito ad aggiudicazione della gara oggetto del presente avviso;
 - che il mandato è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;

- che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutti i soggetti riuniti nei confronti dell'Amministrazione;
 - che al soggetto capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti mandanti nei confronti dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto e fino alla conclusione dello stesso. Tuttavia l'Amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico dei soggetti mandanti;
- b. **la PROCURA** relativa al suddetto mandato risultante da ATTO PUBBLICO (oppure copia notarile dello stesso atto).

E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre effettuare il versamento delle spese contrattuali nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione comunale.

Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà infine provvedere a proprie cure e spese a:

- presentare in modalità telematica al SUAP – Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Ledro attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, la SCIA – segnalazione certificata di inizio attività per il subingresso nell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico;
- ottenere le ulteriori autorizzazioni amministrative e/o sanitarie obbligatorie per lo svolgimento dell'attività;
- volturare i contratti relativi alle utenze (a titolo esemplificativo: energia elettrica, TARI – tassa sui rifiuti) presso gli Enti preposti.

9. Norme finali

Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

I dati personali sono raccolti dal Comune di Ledro esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

I dati personali vengono raccolti e trattati per l'espletamento della procedura di asta pubblica avente ad oggetto l'affitto delle aziende commerciali costituite dai pubblici esercizi all'insegna "Bar Spiaggia" e "Bar Barusse".

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in relazione agli affidamenti.

Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge ed impedire che il Comune possa concludere il procedimento.

I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che devono o possono intervenire nel procedimento.

I diritti dell'interessato sono - articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 -:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile;
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ledro

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 è il responsabile del settore servizi alla persona dott. Savio Raffaello Gonzo

. Qualunque informazione potrà essere richiesta ai seguenti recapiti: tel. 0464 592756 - - PEC comune@pec.comune.ledro.tn.it.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
ALLA PERSONA

dott. Savio Raffaello Gonzo

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati

- sub lettera A - schema di contratto di contratto di affitto d'azienda, planimetria dei luoghi e descrizione degli arredi
- sub lettera B dichiarazione di partecipazione
- sub lettera C - dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà - ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione
- sub lettera D - dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà - ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante il possesso dei requisiti morali e professionali dell'eventuale preposto
- sub lettera E - modulo offerta economica

Art. 24 della L.P. n. 2/2016 (Motivi di esclusione)

1. *Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, della sussistenza di motivi che portano all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa statale.*
2. *Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull'affidabilità dell'operatore.*
3. *L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.*
4. *Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale*

aspetto. Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza.

5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.
7. L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di contributi previdenziali o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara.
8. Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore se la normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma.

Articolo 57 della Direttiva 2014/24/UE - Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:
 - a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;
 - e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.
2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

3. *Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.*

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.

4. *Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:*

a) *ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2;*

b) *se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;*

c) *se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;*

d) *se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;*

e) *se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;*

f) *se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;*

g) *se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;*

h) *se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59;*

i) *se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.*

Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).

5. *Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.*

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.

6. *Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto.*

A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

- 7. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4.*

Articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 - Motivi di esclusione

- 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:*
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;*
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.*
- 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.*
- 3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la*

riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.*
- 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.*
 - 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*
 - 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.*
 - 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*
 - 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale.*
 - 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.*
 - 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.*
 - 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).*
 - 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.*